Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1978, n. **1078.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, adottata il 22 marzo 1976, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto commerciale II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, adottata il 28 giugno 1976, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1726 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Bianca Sulpasso nata Cassandro e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di diritto commerciale II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Bianca Sulpasso nata Cassandro, alla cattedra di diritto commerciale II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1979
Registro n. 43 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1976, n. 318;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, numero 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 11

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo dal 40 al 60 %;

Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente dal 40 al 60 % con una presenza massima di vitigni di uve bianche non superiore al 35 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni Crotone e Cutro.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord del cimitero di Crotone sulla costa, il limite segue una retta in direzione nord-est e attraversata la quota 26 raggiunge, ad ovest di monte Viscovatello, la strada per C. Chiusa Piccola e lungo questa, verso nord, raggiunge tale località a quota 13 sulla strada per Crotone. Da quota 13 segue in direzione nord-ovest una retta fino ad incrociare la strada statale n. 106 in prossimità del km 246,100 all'incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue quest'ultima verso nord fino all'altezza del C. Vela (quota 18) da dove prosegue lungo una retta in direzione nord-ovest sino ad incrociare la strada statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del km 180,300, lungo la quale prosegue verso ovest sino nelle adiacenze del km 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la strada per C. Domenica, la percorre in direzione ovest sino ad incrociare il confine comunale, tra Crotone e Scandale, segue questi verso sud-ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta. E a quota 35 prosegue verso sud per il sentiero che passa per le quote 41 e 38 e costeggia la C. Giancavallera, fino a raggiungere la quota 42 sulla linea ferrata della calabro-lucana. Da quota 42 segue il sentiero che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località Scarano. Da Papanice segue la provinciale verso sud-ovest sino a raggiungere il confine di Cutro che segue verso sud fino a quota 178 in località Scirocchello da dove in linea retta verso sud raggiunge la ferrovia Crotone-Reggio Calabria alla quota 63 (località Manca della Chiesa), quindi lungo la linea ferroviaria, in direzione ovest raggiunge all'imbocco della galleria di Cutro, da dove segue la strada che in direzione sud passa per le quote 129 e 206 supera C. Rocca, attraversa la strada statale Jonica (n. 106) raggiunge la provinciale Cutro-Campolongo, lungo questa verso sud, raggiunge il km 7 da dove prosegue in direzione sud-ovest per il crinale che si affaccia sul Serra del Monte, passando per le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro-Campolongo in prossimità della quota 185. Segue tale strada verso sud sino all'altezza della quota 167, località Ceneracchio. Da qui segue una retta verso ovest, che, attraversata la quota 167, raggiunge il sentiero che costeggia a nord-ovest Manche della Pietra, lo percorre in direzione ovest sino ad incrociare il corso d'acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale verso nord il corso d'acqua in località Porcheria fino a raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota Bizzarra che segue verso nord raggiungendo quota 41 in quest'ultima località. Prosegue quindi verso sud-ovest lungo il corso d'acqua che costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che segue verso sud e superata la stazione S. Leonardo di Cutro, incrocia a quota 121 il corso d'acqua che attraversa Valle del Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso est e poi verso nord sino ad incontrare, in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti ed umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata la pratica di forzatura a mezzo dell'irrigazione.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » non deve essere superiore ai quintali 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « S. Anna di Isola Capo Rizzuto » rosso e rosato all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rosato più o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, rotondo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « S. Anna di Isola Capo Rizzuto », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 198, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 198 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 1° maggio 1977, concernente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo a decorrere dal 1° marzo 1979;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Decreta:

Il dirigente generale dott. Giovanni Nasi è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Fernando Cantile.

Il dott. Giovanni Nasi resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1977 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1979

PERTINI

NICOLAZZI — MARCORA

(4303)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria per l'elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione od organi similari ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978 con il quale, in attuazione delle disposizioni della citata legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono state, tra l'altro, determinate le circoscrizioni elettorali e nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento di cui all'art. 44 della legge 13 marzo 1961, numero 469;

Considerato che con detto provvedimento è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria il primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ing. Giuseppe Castiglia, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1978, con il quale il predetto ing. Giuseppe Castiglia, a decorrere dal 2 febbraio 1979, è stato destinato alla direzione dell'ispettorato regionale vigili del fuoco per l'Abruzzo ed il Molise, con sede a L'Aquila;

Ritenuta la necessità, al fine di garantire la migliore funzionalità della cennata commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria, di provvedere alla sostituzione del predetto ing. Castiglia con altro funzionario in possesso della richiesta qualifica dirigenziale scelto tra quelli a suo tempo proposti dalla commissione di avanzamento, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento 22 luglio 1977, n. 721;

Considerato che con effetto dal 1° febbraio 1979 è stato preposto alla direzione dell'ispettorato regionale vigili del fuoco per la Calabria il primo dirigente ingegnere Antonino Consiglio, a suo tempo incluso nella terna di cui sopra per la costituzione della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ing. Antonino Consiglio è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria, in premessa specificata, in sostituzione del primo dirigente ing. Giuseppe Castiglia.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Modificazione al regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento speciale per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1925, registro n. 111, foglio n. 100, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 12 del predetto regolamento speciale 1° giugno 1925;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, come modificato con decreto interministeriale 21 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1972, registro n. 25, foglio n. 35, è così sostituito:

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina ad operaio specializzato o qualificato sono composte da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena o da un impiegato della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena addetto alla Direzione generale della predetta Amministrazione, avente qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto, da un insegnante di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e da un capo operaio od operaio specializzato appartenente al ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera esecutiva della predetta Amministrazione, con qualifica non inferiore a coadiutore superiore.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina ad operaia qualificata con le mansioni di « vigilatrice penitenziaria » e ad aperaio comune sono composte da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena o da un impiegato della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena addetto alla Direzione generale della predetta Amministrazione, avente qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto e da due impiegati della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera esecutiva della predetta Amministrazione con qualifica non inferiore a coadiutore superiore.

Per ciascun componente delle commissioni di cui al presente articolo può essere nominato un supplente.

Per i concorsi di accesso alla qualifica di infermiere, la commissione è composta ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 279

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, con effetto dal 25 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1977, 23 marzo 1977 e 14 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci della citata Cassa in data 31 marzo 1978 e del consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 6 aprile 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, comma settimo, 6, comma primo, 15, 17, comma secondo e 27 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 1, comma settimo. — La Cassa ha la sede sociale in Macerata; sono sedi: Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino.

Art. 6, comma primo. — Il numero dei soci non sarà maggiore di duecentoquindici nè minore di centosettanta: essi rappresentano le sedi nella proporzione di quarantadue per la sede di Camerino, ventinove per la sede di Civitanova Marche, cinquantadue per la sede di Macerata, trentatre per la sede di Recanati, trenta per la sede di Roma, ventinove per la sede di Tolentino.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di dieci consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno, nella misura di due o uno per ciascuna zona di competenza delle sedi di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, con turni successivi fra tutte le sedi cosicchè quando viene a scadere il mandato di un consigliere, che a norma del successivo art. 27 riveste la carica di vice presidente del consiglio di sede, il posto verrà attribuito ad una delle due sedi che nell'anno precedente erano rappresentate da uno solo consigliere.

Il consiglio cooptera, fino alla successiva assemblea dei soci, il vice presidente della sede rappresentata da un solo consigliere quando per qualsiasi motivo quest'ultimo venga a mancare.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 17, comma secondo. — I membri del consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente, salvi i casi di rotazione previsti dall'art. 15. I consiglieri, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente norma si considerano eletti per la prima volta.

Art. 27. — Presso le sedi funziona un consiglio di sede composto di sette membri. I due membri del consiglio di amministrazione appartenenti alla zona di competenza della sede sono rispettivamente il presidente ed il vice presidente del consiglio di sede, secondo la tassativa designazione del consiglio di amministrazione, il quale nomina anche gli altri cinque membri del consiglio medesimo, sempre fra i soci residenti o domiciliati nella zona di competenza della sede e preferibilmente con riguardo ad una equa rappresentanza delle filiali dipendenti dalla sede stessa.

Per le sedi che in seno al consiglio di amministrazione sono rappresentate da un solo consigliere, questi è il presidente del consiglio della sede, mentre il vice presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione, fra i soci appartenenti alla zona di competenza della sede medesima, unitamente agli altri cinque membri, di cui al comma precedente.

Il presidente e il vice presidente del consiglio di sede, membri del consiglio di amministrazione, durano in carica per tutto il tempo in cui appartengono al consiglio di amministrazione; per gli altri membri la nomina è fatta per un biennio.

I consiglieri di sede possono essere rieletti.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente della sede.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, con il quale venivano nominati i membri del Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1949, modificato da ultimo con i decreti 13 agosto 1969 e 7 dicembre 1976, relativi alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ricostituzione del Consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Per la durata di un quiadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il Consiglio superiore della marina mercantile — oltre ai dirigenti generali del Ministero della marina mercantile preposti alle Direzioni generali del naviglio, della navigazione e del traffico marittimo, del lavoro marittimo e portuale, del demanio marittimo e dei porti, della pesca marittima e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto che sono membri di diritto — è composto come segue:

Pescatore prof. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Donolo Luigi, capitano di fregata rappresentante dell'ufficio del capo di stato maggiore del Ministero della difesa-Marina;

Iacoangeli dott. Giuseppe, ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Martorelli dott. Renato, direttore generale delle opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Cavanna ing. Paolo, ispettore capo aggiunto, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bucarelli dott. Pietro, dirigente generale del settore navigazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti;

D'Hrmant Froncois prof. Antonio, dirigente generale, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Querci prof. Francesco Alessandro, titolare della cattedra di diritto della navigazione presso l'Università di Trieste;

Maternini prof. Matteo, ordinario di tecnica ed economia dei trasporti presso l'Università di Trieste;

Coniglio on. dott. Francesco, presidente del Registro italiano navale;

Ferrauto ing. Angelo, presidente dell'Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale;

Mancusi avv. Angelo, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittime;

Guani dott. Ermanno, rappresentante dell'armamento libero;

Paolicchi dott. Luciano, presidente della Finmare, rappresentante dell'armamento di linea;

Sinaldi Sigfrido, rappresentante dell'armamento peschereccio;

Pellegrino ing. Alfonso, ingegnere navale;

Di Macco ing. Saverio, costruttore navale;

Goglia Gennaro, capitano marittimo;

Caiazzo Giacomo, macchinista navale;

Gaglione Vittorio, lavoratore dei porti;

Mazzella Pasquale, marittimo di bassa forza;

Giovannini dott. Guido, assicuratore marittimo;

Parisi dott. Giannio, spedizioniere marittimo;

Geraci dott. Oreste, agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti della segreteria il dottor Felice D'Aniello segretario, ed il dott. Giuseppe Cappella vice segretario, rispettivamente primo dirigente e direttore di divisione aggiunto nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sul cap. 1108 del corrente anno finanziario e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sara trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1979
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 141

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi sud, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavi sud di Catania;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi sud di Catania, è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5287)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi sud, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavi di Catania;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1979 e 15 maggio 1979 di concesisone del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi sud di Catania, è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5288)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Determinazione, in esecuzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, delle modalità per le comunicazioni dovute dai destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del fondo internazionale di indennizzo istituito con la convenzione di Bruxelles adottata il 18 dicembre 1971.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971;

Vista la legge di delega 6 aprile 1977, n. 185, per l'adesione alla predetta convenzione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, che stabilisce le norme di attuazione della citata legge delega per assicurare la esecuzione della citata convenzione internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504, relativi alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei quantitativi di idrocarburi ricevuti dai destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del fondo nonché all'elenco di tali destinatari;

Ritenuto che occorre regolamentare le procedure di cui ai citati articoli 9 e 10;

Decreta:

Art. 1.

Per idrocarburi soggetti alla disciplina del presente decreto devono intendersi:

a) « petrolio greggio », cioè ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal suolo sia allo stato naturale, sia trattata per permetterne il trasporto.

Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte definiti come « greggi predistillati ») nonchè quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi « fluidificati » o « ricostituiti »). Tali idrocarburi corrispondono alla voce tariffa dei dazi doganali n. 27.09 (statistica 001, 004, 007);

b) « nafta », e cioè distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati per la produzione di calore o di energia, di qualità equivalente alla descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D 396-69) dell'« American Society for Testing and Materials » o più pesante di tale combustibile.

Tali idrocarburi corrispondono alla voce della tariffa dei dazi doganali n. 27.10 - C - I limitatamente ai prodotti aventi viscosità cinematica superiore a 5,8 cSt a 38°C e n. 27.10 - C - II - a, b, c. (statistica 610, 630, 691, 694, 695, 696, 697).

Per « impianto terminale » si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa atta a ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area.

Art. 2.

Per « destinatari di idrocarburi » soggetti ai contributi a favore del « Fondo internazionale », di cui alle premesse, devono intendersi le persone fisiche e le persone giuridiche, private o pubbliche, le quali ricevono in importazione definitiva o temporanea o in transito o in cabotaggio, idrocarburi, di cui al precedente art. 1, in misura superiore a 150.000 tonn./anno solare:

a) in porti o in impianti terminali situati sul territorio dello Stato italiano, quando gli idrocarburi siano stati trasportati per via mare a tali porti o a tali impianti terminali;

b) in impianti che si trovano sul territorio dello Stato italiano quando gli idrocarburi che vi giungano per la prima volta siano stati trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno « Stato non contraente ».

Per le « persone associate » definite dall'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, il limite di 150.000 tonn./anno solare viene calcolato sommando le quantità ricevute nel corso dell'anno da ciascuna delle persone legate dai rapporti indicati dallo stesso art. 9.

Il calcolo delle quantità di idrocarburi, di cui ai precedenti comma, deve essere effettuato sulla base delle quantità effettivamente ricevute, risultanti dai documenti fiscali o, in mancanza, dalle polizze di carico.

Art. 3.

I destinatari, di cui al precedente art. 2, che nel corso dell'anno solare 1978 abbiano ricevuto gli idrocarburi di cui all'art. 1 in misura superiore a 150.000 tonn. devono dare comunicazione dei quantitativi ricevuti in tale periodo secondo l'allegato modello anche con lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

I destinatari di cui sopra devono, inoltre, comunicare al citato Ministero, secondo l'allegato modello anche con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di idrocarburi ricevuti dal 1° gennaio 1979 alla fine del mese precedente la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone sulla base delle comunicazioni ricevute entro il termine di cui al primo comma dell'art. 3, un « Elenco » di destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del « Fondo » ed invia copia di tale elenco all'amministrazione del « Fondo » al fine di consentire a questa la esazione dei contributi.

Art. 5.

I destinatari di idrocarburi, che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 3, qualora superino successivamente al 1978 il limite di 150.000 tonn. devono dare comunicazione dei dati richiesti dall'allegato modello, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di ener-

gia e delle industrie di base, entro trenta giorni dalla data in cui il predetto limite viene superato, fornendo contemporaneamente un riepilogo delle quantità ricevute a quella data dall'inizio dell'anno.

Art. 6.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i destinatari di idrocarburi, di cui al precedente art. 2, sono tenuti a comunicare secondo l'allegato modello, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, entro trenta giorni dal ricevimento, i quantitativi di idrocarburi ricevuti.

Gli stessi destinatari di cui sopra sono tenuti a comunicare, sempre secondo l'allegato modello, al citato Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia, entro il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo dei quantitativi di idrocarburi ricevuti nell'anno solare precedente.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 47 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, le spese per eventuali controlli delle quantità denunciate sono a carico dei destinatari, di cui al precedente art. 2 e le relative somme affluiranno al cap. 3503 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 8.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

MODELLO DI DENUNCIA

ai sensi del decreto ministeriale n. 11786 *del* 26 *maggio* 1979 *delle quantità ricevute di idrocarburi soggette a contribuzione a favore del «Fondo internazionale di indennizzo»*

Nome e sede del denunciante . . . .

Rapporto di associazione (ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504) . . . .

Periodo di riferimento . . . .

A) Quantità di idrocarburi trasportate via mare (art. 2 - Voce a) decreto ministeriale n. 11786 del 26 maggio 1979):

	in tonn. metriche	
	Voce a) art. 1 D.M. n. 11786	Voce b) art. 1 D.M. n. 11786
da altri Stati		
da altre provenienze (es. cabotaggio)		
Totale *A*)		

B) Quantità di idrocarburi ricevute per la prima volta da porti ed impianti terminali di Stati non contraenti (Art. 2 - Voce b) decreto ministeriale n. 11786 del 26 maggio 1979):

	in tonn. metriche	
	Voce a) art. 1 D.M. n. 11786	Voce b) art. 1 D.M. n. 11786
Paese non contraente		
mezzo di trasporto		
Totale *B*)		

TOTALE *A*) + *B*) ______________________

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
NICOLAZZI

(5169)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali commestibili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/3371 del 28 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 347 e numero 04/4894 del 28 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 119, concernenti variazioni dei prezzi di vendita dei sali per uso alimentare;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi di alcuni tipi di sali, destinati ad uso alimentare per adeguarli ai nuovi aumentati costi di produzione;

Attesa l'utilità di raggruppare in un'unica tariffa la vendita dei sali destinati all'alimentazione;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Considerata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, integrale, scelto, macinato, raffinato e candor, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio, anche dopo la soppressione della tabella *F* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sancita dall'art. 4 della citata legge 6 ottobre 1978, n. 636;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

	Lire per q.le
sale comune marino in sacchi di politene da kg 50	8.000
sale macinato in sacchi di politene da kg 50	9.000
sale marino integrale in sacchetti da kg 1	15.000
sale scelto in pacchetti da kg 1 e 0,500	15.000
sale raffinato in pacchetti da kg 1 e 0,500	15.000
sale candor in pacchetti da kg 1 e 0,500	20.000

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA rispettivamente di L. 453, 510, 849, 849, 849, 1.132, che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 65

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Determinazione dei limiti minimi e massimi del prezzo di vendita dei sali per uso industriale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1976, n. 04/863, con il quale venivano determinati i limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali;

Considerato che in seguito agli aumenti verificatisi nei costi di produzione dei sali, i limiti massimi determinati col predetto provvedimento non risultano più adeguati ai costi stessi;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti per ogni quintale:

	Minimo	Massimo
sale marino (comune)	L. 750 + IVA	L. 7.000 + IVA
sale di ebollizione di Volterra e in polvere degli impianti di produzione sali superiori:		
macinato non essiccato .	» 1.900 »	» 8.000 »
macinato essiccato	» 2.000 »	» 10.000 »
sale pastorizio complesso	» 3.500 »	» 10.000 »
sale pastorizio integrato	» 3.500 »	» 10.000 »

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 26 aprile 1976, n. 04/863.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 66

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Determinazione dell'aggio da corrispondere ai rivenditori per la vendita dei sali per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, che sopprime, fra l'altro, la tabella allegato *F* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nel testo risultante dalle successive modificazioni, nella quale veniva fissato l'aggio da corrispondere ai rivenditori generi di monopolio per la vendita dei sali per uso alimentare;

Considerata la necessità di rideterminare, in conseguenza, la misura di tale aggio;

Visto l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'aggio da corrispondere ai rivenditori generi di monopolio per la vendita dei sali per uso alimentare resta fissato nella misura del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di vendita al pubblico dei sali stessi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 67

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Assoggettamento della Si.Mo. S.p.a., in Monfalcone, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 32, depositata il 18 aprile 1979, con cui il tribunale di Gorizia, ritenuto esistere ai sensi dell'art. 3, lettere *b*) e *c*), della predetta legge, il collegamento della S.p.a. Si.Mo., con sede in Monfalcone, via Timavo n. 1, con la S.p.a. « Mario Maraldi », già dichiarata insolvente ed assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, ha dichiarato conseguentemente lo stato di insolvenza e l'assoggettabilità della stessa S.p.a. Si.Mo. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma della ripetuta legge;

Vista la sentenza n. 6, depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979, della « Mario Maraldi » S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaino n. 3532, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della ridetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Si.Mo., quale società collegata

alla S.p.a. « Mario Maraldi », e per nominare la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. « Mario Maraldi »;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Si.Mo., con sede in Monfalcone, via Timavo n. 1, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della S.p.a. « Mario Maraldi », secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Gazzettino, il Piccolo di Trieste.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Assoggettamento della S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 94/79 depositata il 19 aprile 1979, con cui il tribunale di Udine ha pronunciato la conversione del fallimento della S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a., con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 67/2, ed amministrativa e stabilimento in Cervigniano del Friuli, via Caiù n. 10, nella procedura di amministrazione straordinaria dichiarandovela assoggettata a norma della predetta legge. Con detta sentenza n. 94/79 invero, il tribunale di Udine, considerata la propria precedente sentenza n. 53/79 depositata il 17 febbraio 1979, con la quale era dichiarato il fallimento della detta S.p.a. S.A.L.P.A. in ragione del suo stato di insolvenza, ha ritenuto esistere ai sensi dell'art. 3, lettera *c*), della predetta legge, il collegamento della S.A.L.P.A. S.p.a. con la S.p.a. « Mario Maraldi », già dichiarata insolvente ed assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza n. 6 depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979 della Mario Maraldi S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, e sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaio n. 3532, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della ridetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. S.A.L.P.A. quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, e per nominare la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a., con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2 ed amministrativa e stabilimento in Cervignano del Friuli, via Caiù, 10, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Piccolo di Trieste.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(5365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di storia dell'arte e di storia dell'urbanistica presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di storia dell'arte;
2) storia dell'urbanistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5351)

Vacanza delle cattedre di tecnica e legislazione farmaceutica e di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Parma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) tecnica e legislazione farmaceutica;
2) chimica farmaceutica e tossicologica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5349)

Vacanza della cattedra di storia e storiografia dell'età moderna presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe di lettere).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe di lettere), è vacante la cattedra di storia e storiografia dell'età moderna, alla cui copertura la scuola medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5350)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5353)

Vacanza della cattedra di mineralogia e geologia presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di mineralogia e geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5352)

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Università degli studi dell'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 28 dicembre 1977, n. 5708, l'opera universitaria dell'Università degli studi dell'Aquila è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.050.000.000, il fabbricato sito in L'Aquila, via XX Settembre, di proprietà della S.p.a. « Angelini distribuzioni varie » (ADIVAR), da destinare a casa dello studente e mensa universitaria.

(5367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della « Società cooperativa di consumo » a r.l., in S. Damiano al Colle.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1979 la « Società cooperativa di consumo » a r.l., in S. Damiano al Colle (Pavia), costituita per rogito avv. Domenico Botta in data 26 maggio 1949, rep. n. 8311/5470, reg. soc. n. 306, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vercesi Paolo.

(5356)

Integrazione dello scioglimento della società cooperativa edilizia « Betty » a r.l., in Bari, con la nomina di commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1979 lo scioglimento della società cooperativa edilizia « Betty » a r.l., in Bari, costituita per rogito dott. Enzo Fornaro in data 7 maggio 1969, rep. n. 220594, reg. soc. n. 6125, di cui al n. 28 del decreto ministeriale 6 settembre 1977, è integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del sig. Gentile Gioacchino.

(5357)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241 D.P. — Data: 15 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Lomonaco Giovanni, nato a Torre S. Susanna il 24 giugno 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,70	854,70	854,60	854,70	854,70	854,60	854,80	854,70	854,70	854,70
Dollaro canadese	725,90	725,90	726 —	725,90	725,80	725,90	726,15	725,90	725,90	725,90
Marco germanico	446,54	446,54	446,40	446,54	446,67	446,54	446,58	446,54	446,54	446,55
Fiorino olandese	407,78	407,78	407,60	407,78	407,93	407,78	407,71	407,78	407,78	407,78
Franco belga	27,78	27,78	27,7825	27,78	27,79	27,78	27,785	27,78	27,78	27,78
Franco francese	193,15	193,15	193,20	193,15	193,17	193,15	193,17	193,15	193,15	193,15
Lira sterlina	1766,25	1766,25	1777 —	1766,25	1767,10	1763,25	1766,25	1766,25	1766,25	1766,25
Lira irlandese	1680 —	1680 —	1682 —	1680 —	1680,76	—	1683,25	1680 —	1680 —	—
Corona danese	154,74	154,74	154,75	154,74	154,75	154,60	154,73	154,74	154,74	154,75
Corona norvegese	164,71	164,71	164,75	164,71	164,78	164,71	164,78	164,71	164,71	164,70
Corona svedese	195,02	195,02	194,95	195,02	195,05	195,02	195,08	195,02	195,02	195,02
Franco svizzero	492,60	492,60	492,75	492,60	493,02	492,79	492,73	492,60	492,60	492,70
Scellino austriaco	60,53	60,53	60,5750	60,53	60,61	60,59	60,56	60,53	60,53	60,60
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	17,15	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,922	12,922	12,92	12,922	12,93	12,92	12,928	12,922	12,922	12,92
Yen giapponese	3,885	3,885	3,90	3,885	3,88	3,88	3,886	3,885	3,885	3,88

Media dei titoli del 7 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,975
» 5,50% » » 1968-83	87,575
» 5,50% » » 1969-84	82,625
» 6% » » 1970-85	82,300
» 6% » » 1971-86	79,925
» 6% » » 1972-87	78,450
» 9% » » 1975-90	85 —
» 9% » » 1976-91	85,700
» 10% » » 1977-92	88,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,050
» » » » 1-10-1979	100,625

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,875
» » » » 1- 3-1978/80	100,875
» » » » 1- 6-1978/80	100,925
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,475
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,800
» » » 10% 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,650
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,200
» » » 12% 1- 4-1982	99,100
» » » 12% 1-10-1983	98 —
» » » 12% 1- 6-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,75
Dollaro canadese	726,025
Marco germanico	446,56
Fiorino olandese	407,745
Franco belga	27,782
Franco francese	193,16
Lira sterlina	1766,25
Lira irlandese	1681,625
Corona danese	154,735
Corona norvegese	164,745
Corona svedese	195,05
Franco svizzero	492,71
Scellino austriaco	60,575
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	12,925
Yen giapponese	3,885

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.898		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	13.108.279			
	residui	2.696.543			
	Totale		15.804.822		
Accensione di prestiti	competenza	4.347.016			
	residui	9			
	Totale		4.347.025		
Spese correnti	competenza			15.293.034	
	residui			1.959.467	
	Totale				17.252 501
Spese in conto capitale	competenza			1.467.620	
	residui			1.868.975	
	Totale				3.336.595
Rimborso di prestiti	competenza			126.189	
	residui			177.410	
	Totale				303.599
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		26.272.894		20.634.797	
Conti correnti		68.660.454		69.640 939	
Incassi da regolare		14.758.113		14.553.513	
Altre gestioni		22.774.062		25.630.102	
	Totale		132.465.523		130.459.351
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		121.091		234.563	
Pagamenti da regolare		2.254.954		3.949.162	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.073.945		4.371.725	
Altri crediti		43.987.189		44.166.921	
	Totale		51.437.179		52.722.371
	Totale complessivo		204.129.447		204.074.417
Fondo di cassa al 30 aprile 1979			—		55.030
	Totale a pareggio		204.129.447		204.129.447

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 aprile 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			55.030	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		114.706		
Pagamenti da regolare		5.359.087		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.217.623		
Altri crediti		23.574.331		
	Totale crediti		38.265.747	
	In complesso			38.320.777
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		56.465.440		
Conti correnti		19.280.681		
Incassi da regolare		1.710.046		
Altre gestioni		6.586.896		
	Totale debiti			84.043.063
Situazione del Tesoro (passività)				45.722.286

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1979: lire 621.568 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5277)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

Situazione al 30 aprile 1979

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		9.060.834.189.826
Fecom per Crediti in oro	»		3.112.326.663.444
Cassa	»		420.105.769.335
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L	84 520.296.898	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			84.520.296.898
Anticipazioni			
— in conto corrente	L	965.046.750.113	
— di cui al D.M. Tesoro 27 9-1974	»	42.956.285.100	
— a scadenza fissa	»	449.607.500.000	
			1.457.610.535.213
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L	4.761.801.280.232	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.680.679.658.894	
— Altre attività	»	10.828.855.096	
			6.453.309.794.222
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L	13.254.447.649.534	
— conti speciali	»	3.867.448.971.975	
			17.121.896.621.509
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.389.236.041.428
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		8.223.723.320.381
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		57.558.688.547
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		20.361.354.713.743
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		133.523.607.785
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L	881.210.631.521	
— altre attività	»	328.091.538.947	
			1.209.302.170.468
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.013.918.397.493
Spese dell'esercizio	»		87.418.186.479
	L.		71.186.638.996.772
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.348.608.547.766
Depositi:			
— a garanzia	L	4.259.611.015.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	44.667.941.419.165	
			48.927.552.435.083
Depositari di titoli e valori	L.		1.697.043.523.520
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		123.162.995.629.849

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L		17 720 419 501 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		100 556 137 182
Depositi in conto corrente liberi	»		209 516 476 617
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17 8 1974, n. 386	»		310 076 558 089
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L	28 237 254 008 054	
— altri	»	21 789 745 642	
			28 259 043 753 696
Depositi in valuta estera			
— per conto U I.C.	L	2 063 272 078 319	
— altri	»	3 578 807 156	
			2 066 850 885 475
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I C	L	1 804 176 893 656	
— altri	»	89 264 034 180	
			1 893 440 927 836
Passività verso l'estero in valuta Fecom per debiti in Ecu	L		4 793 006 322 338
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		151 898 740 408
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		29 379 697 325
Fondi diversi accantonati	»		13 573 662 450 719
Partite varie passive	»		1 728 413 346 375
Capitale sociale	L	300 000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	91 647 003 471	
Fondo di riserva straordinario	»	94 843 535 048	
			186 790 538 519
Utile netto da ripartire	L.		55 565 952 932
Rendite dell'esercizio	L.		105 017 688 261
	L		71.186.638.996.772
Impegni	L		1 348 608 547 766
Depositanti	»		48 927 552 435 083
Titoli e valori presso terzi	»		1 697 043 523 520
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3 152 126 708
TOTALE	L		123.162 995 629 849

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(5278)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a nove posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Brescia;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizo o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a nove posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Brescia e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono, sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Brescia.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposto invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.
Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi in cui il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione C), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 121

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA.

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . .
nata a . . . . . provincia di . . . .
il . . . . (giorno, mese ed anno)
domiciliata in . . . . (c.a.p.) .
provincia di . . via . .
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia qualificata con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova, presso codesto Ministero con sede di servizio presso la casa circondariale di Brescia.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . . presso . . . . . . di essere cittadina italiana, di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(5072)

Concorso ad otto posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad otto posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono, sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Milano.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero

di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che e stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente articolo 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi in cui il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1979
Registro n. 15 *Giustizia, foglio n.* 120

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . nata a provincia di il (giorno, mese ed anno) . ., domiciliata in . . . . . . (c.a.p. . .) provincia di . . via . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia qualificata con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . ., di essere cittadina italiana, di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data,

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(5073)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di infermiera abilitata a funzioni direttive presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione a funzioni direttive o diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al presente concorso possono partecipare anche candidati di sesso maschile (legge 25 febbraio 1971, n. 124).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5255)

Concorso a tre posti di infermiere diplomate presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Uno dei posti in questione è riservato ai massaggiatori o massofisioterapisti privi della vista. Coloro che invieranno domanda di partecipazione al concorso per il posto sopraindicato, sono esentati dall'obbligo del possesso del diploma di licenza media, purchè siano in possesso di un diploma di massaggiatore o massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità e siano iscritti nell'apposito albo presso il Ministero del lavoro. Detti candidati dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 45° alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Al presente concorso possono partecipare candidati anche di sesso maschile (legge 25 febbraio 1971, n. 124).

Possono partecipare al concorso per i restanti due posti coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5254)

Concorso a ventotto posti di infermiere generico presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale, nonchè patentino o diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5253)

Concorso a settanta posti di portantino presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Palermo, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5252)

Concorso a novantasei posti di portantino presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a novantasei posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di sessanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978, registro n. 5 Finanze, foglio n. 147, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1978-79, un concorso per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978, registro n. 24 Finanze, foglio n. 337, che eleva da cinquanta a sessanta unità il numero dei posti messi a concorso con il decreto 18 gennaio 1978, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1978, modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1978, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*), del suddetto decreto ministeriale 18 gennaio 1978;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 18 gennaio 1978 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che il candidato Signorini Claudio, compreso nella suddetta graduatoria, 64° classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro delle finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Lampone Salvatore . . . punti 28,40
2. Sorrentino Antonio, nato il 2 luglio 1959, ore 14 . . . » 27,33
3. Sorrentino Amedeo, nato il 2 luglio 1959, ore 14,15 . . . punti 27,33
4. Esposito Emanuele, nato il 4 giugno 1957 . » 27,20
5. Di Capua Marco, nato il 26 agosto 1959 . » 27,20
6. Ravaioli Marcello, nato il 15 dicembre 1959 . » 27,20
7. Cicia Michele . . . » 26,40
8. Pinna Giampaolo . . . » 25,93
9. Vecchione Gennaro . . . » 25,80
10. Lolli Mauro . . . » 25,60
11. Marica Flavio . . . » 25,46
12. Azzarà Giovanni, nato l'8 luglio 1958 . . » 25,33
13. Patriarca Vincenzo, nato il 27 luglio 1958 . » 25,33
14. Aniello Flavio . . . » 25,26
15. Lorusso Rosario, nato il 9 maggio 1959 . . » 25,20
16. Tioli Stefano, nato il 16 settembre 1959 . » 25,20
17. Vibaldi Vittorio, nato il 5 giugno 1957 . . » 25,20
18. Scarabino Angelo, nato il 26 ottobre 1958 . » 25,00
19. Mainolfi Giovanni, nato il 22 gennaio 1958 . » 24,86
20. Presta Sergio, nato il 6 aprile 1959 . . » 24,86
21. Melara Luigi, nato il 21 dicembre 1959 . . » 24,86
22. Cantù Giovanni . . . » 24,80
23. Caselli Claudio, nato il 16 novembre 1958 . » 24,66
24. Sarra Fiore Agatino, nato il 4 febbraio 1959 » 24,66
25. Arnaboldi Marco, nato il 5 marzo 1960 . . » 24,66
26. Renna Pompilio . . . » 24,60
27. Giombetti Giorgio . . . » 24,40
28. Verdolotti Fernando, nato il 2 gennaio 1959 . » 24,33
29. Morucci Eraldo, nato il 1° febbraio 1959 . » 24,33
30. Grassi Stefano, nato il 9 giugno 1959 . . » 24,33
31. Martelli Fulvio . . . » 24,26
32. Caviglioli Mirko, nato il 26 settembre 1958 . » 24,20
33. Pavese Francesco, nato il 20 dicembre 1959 . » 24,20
34. Paoluzi Massimo, nato il 27 maggio 1957 » 24,00
35. Agarico Marco, nato il 28 ottobre 1958 . » 24,00
36. Bongiovanni Francesco, nato il 1° ottobre 1959 » 24,00
37. Sanfelice Alfredo, nato il 9 aprile 1960 . » 24,00
38. Potenza Alberto . . . » 23,80
39. Mangano Vincenzo, nato il 23 aprile 1956 . » 23,66
40. Persiani Michele, nato il 13 ottobre 1958 . » 23,66
41. Ragozzino Antonio, nato il 10 marzo 1959 . » 23,66
42. De Gennaro Andrea, nato l'8 dicembre 1959 . » 23,53
43. Patrone Michele, nato il 29 gennaio 1960 . » 23,53
44. Tomassini Alessandro . . . » 23,40
45. Ricozzi Carlo, nato il 14 marzo 1957 . . » 23,33
46. Rotilio Francesco Maria, nato il 20 maggio 1958 . . . » 23,33
47. Casagrande Vispi Giuseppe, nato il 18 febbraio 1959 . . . » 23,33
48. Ammirabile Giovanni, nato il 24 marzo 1959 » 23,33
49. Valente Edoardo, nato il 7 ottobre 1959 . » 23,33
50. Montella Marcello . . . » 23,26
51. brig. Petrillo Pietro, in servizio nella guardia di finanza dal 1° maggio 1970, nato il 4 giugno 1948 . . . » 23,20
52. Pelagatti Pietro, in servizio nella guardia di finanza dall'8 novembre 1976, nato il 28 gennaio 1956 . . . » 23,20
53. Pistilli Fabio, nato il 17 febbraio 1959 . . » 23,20
54. Petrucelli Maurizio, nato il 3 marzo 1959 . » 23,20
55. Villanacci Carlo, nato il 7 settembre 1959 . » 23,20
56. Parziale Fabrizio, nato il 15 settembre 1959 » 23,20
57. Vitobello Alessandro, nato il 4 giugno 1960 » 23,20
58. Tossini Giuseppe, nato il 4 marzo 1959 . . » 23,00
59. Pellecchia Domenico, nato il 18 marzo 1959 » 23,00
60. Mastropierro Gaetano, nato il 5 maggio 1959 » 23,00
61. Reolon Gino, nato il 5 luglio 1959 . . . » 23,00
62. Rapetto Umberto, nato il 19 agosto 1959 . » 23,00
63. Matassa Dario, nato il 18 dicembre 1959 . » 23,00
64. Pomilia Pietro . . . » 22,86
65. Romi Federico, nato il 10 marzo 1957 . . » 22,66
66. Le Grazie Vincenzo, nato il 6 maggio 1959 » 22,66
67. Ronchetti Sergio, nato il 17 maggio 1959 . » 22,66
68. Miglietta Claudio, nato il 13 dicembre 1959 » 22,66
69. Macera Mario, nato il 6 novembre 1958 . . » 22,53
70. Marotta Giuseppe, nato il 17 dicembre 1958 » 22,53
71. Palma Antonino, nato il 17 settembre 1959 » 22,53
72. Spinelli Ciro, nato il 29 novembre 1959 . . » 22,53
73. Astorri Paolo . . . » 22,40
74. Esposito Pietro, nato il 31 gennaio 1958 . » 22,33
75. Quaresima Raimondo, nato il 3 giugno 1959 . » 22,33
76. Ricchiuto Fernando, nato il 5 settembre 1959 » 22,33
77. brig. Reginella Elio, in servizio nella guardia di finanza dal 2 ottobre 1973 . . . . » 22,20

78. Costa Antonino, nato il 29 aprile 1958 .	punti	22,20
79. Sgorbati Marino, nato il 18 dicembre 1958 .	»	22,20
80. Allegrini Fabrizio, nato il 4 dicembre 1959 .	»	22,20
81. Lapis Michele, nato il 5 marzo 1957 . .	»	22,00
82. Masoni Angelo, nato il 28 luglio 1958 .	»	22,00
83. Manfredonia Daniele, nato il 5 gennaio 1959 .	»	22,00
84. Adabbo Giuseppe, nato il 9 gennaio 1959 .	»	22,00
85. Quarta Giuseppe, nato il 17 aprile 1959 .	»	22,00
86. Vitale Angelaniello, nato l'8 aprile 1960 .	»	22,00
87. Scarso Carmelo, nato il 1° settembre 1960 .	»	22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Lampone Salvatore
2) Sorrentino Antonio
3) Sorrentino Amedeo
4) Esposito Emanuele
5) Di Capua Marco
6) Ravaioli Marcello
7) Cicia Michele
8) Pinna Giampaolo
9) Vecchione Gennaro
10) Lolli Mauro
11) Marica Flavio
12) Azzarà Giovanni
13) Patriarca Vincenzo
14) Aniello Flavio
15) Lorusso Rosario
16) Tioli Stefano
17) Vibaldi Vittorio
18) Scarabino Angelo
19) Mainolfi Giovanni
20) Presta Sergio
21) Melara Luigi
22) Cantù Giovanni
23) Caselli Claudio
24) Sarra Fiore Agatino
25) Arnaboldi Marco
26) Renna Pompilio
27) Giombetti Giorgio
28) Verdolotti Fernando
29) Morucci Eraldo
30) Grassi Stefano
31) Martelli Fulvio
32) Caviglioli Mirko
33) Pavese Francesco
34) Paoluzi Massimo
35. Agarico Marco
36) Bongiovanni Francesco
37) Sanfelice Alfredo
38) Potenza Alberto
39) Mangano Vincenzo
40) Persiani Michele
41) Ragozzino Antonio
42) De Gennaro Andrea
43) Patrone Michele
44) Tomassini Alessandro
45) Ricozzi Carlo
46) Rotilio Francesco Maria
47) Casagrande Vispi Giuseppe
48) Ammirabile Giovanni
49) Valente Edoardo
50) Montella Marcello
51) brig. Petrillo Pietro
52) Pelagatti Pietro
53) Pistilli Fabio
54) Petrucelli Maurizio
55) Villanacci Carlo
56) Parziale Fabrizio
57) Vitobello Alessandro
58) Tossini Giuseppe
59) Pellecchia Domenico
60) Mastropierro Gaetano

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Reolon Gino
2) Rapetto Umberto
3) Matassa Dario
4) Pomilia Pietro
5) Romi Federico
6) Le Grazie Vincenzo
7) Ronchetti Sergio
8) Miglietta Claudio
9) Macera Mario
10) Marotta Giuseppe
11) Palma Antonino
12) Spinelli Ciro
13) Astorri Paolo
14) Esposito Pietro
15) Quaresima Raimondo
16) Ricchiuto Fernando
17) brig. Reginella Elio
18) Costa Antonino
19) Sgorbati Marino
20) Allegrini Fabrizio
21) Lapis Michele
22) Masoni Angelo
23) Manfredonia Daniele
24) Adabbo Giuseppe
25) Quarta Giuseppe
26) Vitale Angelaniello
27) Scarso Carmelo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 78° corso dell'Accademia della guardia di finanza i seguenti candidati:

1) Reolon Gino
2) Rapetto Umberto
3) Matassa Dario
4) Pomilia Pietro
5) Romi Federico
6) Le Grazie Vincenzo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 188

(4123)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale addetto alla divisione di geriatria;

un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente di nefrologia addetto al centro dialisi aggregato alla divisione di urologia;

due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(1842/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1815/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(1816/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorso a due posti di aiuto di virologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1822/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di aiuto di chirurgia P.S.G.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di aiuto di chirurgia P.S.G.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1823/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1825/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI MEDE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mede (Pavia).

(1827/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1828/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(1829/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(1826/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(1831/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di pneumotisiologia;

quattro posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale ,per il pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari.

(1834/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari.

(1835/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(1832/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(1833/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « RICOVERO BUSACCA » DI SCICLI

Concorso ad un posto di assistente *di anestesia e rianimazione*

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(1817/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso a sei posti di assistente anestesista per il reparto di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista per il reparto di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1830/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1843/S)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di endocrinologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di laboratorio e di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1841/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso a posti di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1818/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1979, n. **9.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 58 del 22 agosto 1977 - Controdeduzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 23 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria ottenuti in base alla legge regionale n. 58 del 22 agosto 1977, sono computati in detrazione sui corrispondenti oneri gravanti, per legge o per convenzione, sui soggetti che vanno a localizzarsi nelle zone previste dalla stessa legge.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, fanno parte delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 58 del 22 agosto 1977 anche quelle riguardanti l'allacciamento della zona industriale della Val di Paglia alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Art. 3.

La somma di L. 1.000.000.000 di cui all'art. 7 della legge regionale n. 58 del 22 agosto 1977 viene aumentata di L. 700.000.000 in base alla attuale disponibilità finanziaria prevista al capitolo 62100 del bilancio per l'anno 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 febbraio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 gennaio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 10 febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1979, n. **10.**

Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 23 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina urbanistica delle zone agricole

Fino a quando la materia non sarà riordinata nella normativa organica regionale sull'uso del territorio, le zone agricole sono disciplinate, per quanto riguarda la materia urbanistica, dalla presente legge. Sono considerate tali le aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali, zone omogenee « E », ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e quelle destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici, anche se in questi definite in maniera diversa da quella del suddetto decreto ministeriale. Per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono considerate zone agricole le aree esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nelle zone agricole sono consentite, oltre alle attività inerenti alla funzione agraria e quelle estrattive, solo le attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dalla presente legge.

Nell'ipotesi che gli attuali strumenti urbanistici contengano, per le zone di cui sopra, norme più restrittive, esse continuano ad applicarsi fino al 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni possono adottare, senza la prescritta autorizzazione regionale, varianti agli strumenti urbanistici allo scopo di individuare nel complesso delle zone di cui al presente articolo, aree che presentino particolari caratteri morfologici, ambientali e produttivi prevedendo per esse una specifica normativa.

I comuni adottano, senza la prescritta autorizzazione regionale, una variante allo strumento urbanistico per individuare, attraverso apposito elenco da inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, costruzioni esistenti nelle zone agricole ritenute di particolare valore culturale o ambientale. Per queste costruzioni sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Il cambiamento di destinazione d'uso è in ogni caso disciplinato dalla presente legge.

Titolo I

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 2.

Norme generali

Nuove costruzioni in zone agricole sono ammesse solo per far fronte alle necessità della produzione agricola, ivi comprese quelle abitative. Queste necessità dovranno risultare da un piano pluriennale di utilizzazione aziendale che, sulla base dei risultati colturali che si intendono conseguire, evidenzi la utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione della situazione attuale con individuazione delle strutture, infrastrutture, dotazioni aziendali, ordinamenti colturali, produzioni unitarie e lorde conseguite, numero di addetti impegnati o che si preveda di impegnare e superficie fondiaria;

b) interventi programmati, tempi di attuazione, tempi e tipi di finanziamento;

c) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra.

Il piano previsto dal precedente comma non è necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma e di delega delle funzioni in materia di agricoltura, al fine di dimostrare la necessità di nuove costruzioni ed il numero di abitazioni da realizzare per gli addetti all'agricoltura, alla domanda di concessione edilizia presentata al comune è allegato il piano di sviluppo di cui al precedente comma o, in mancanza il piano di utilizzazione di cui al primo comma corredato dal parere del comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71. Il parere è espresso secondo il procedimento disciplinato dagli articoli 27 e 29 della stessa legge.

Per la proprietà agricola frazionata, possono essere presi in considerazione anche terreni non contigui, purchè appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole.

Quando i terreni di cui al comma precedente insistono in territorio di comuni diversi la concessione è rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio è prevista la costruzione, previo assenso del sindaco dell'altro comune interessato.

Art. 3.

Edifici rurali ad uso abitativo

Nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi se indispensabili alla utilizzazione del fondo nei limiti dell'articolo precedente.

Le singole abitazioni devono essere composte da non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori. La superficie massima dei vani abitabili non può essere superiore a mq 110. Il numero delle abitazioni è precisato sulla base del numero degli addetti all'agricoltura indispensabile alla conduzione del fondo, secondo quanto stabilito dall'art. 2.

Nel caso di coltivatori diretti, gli edifici sono commisurati alle necessità abitative delle famiglie e cioè delle persone impegnate attivamente nell'agricoltura e di quelle a loro carico. E' ammesso un ulteriore aumento di superficie abitativa fino ad un massimo di mq 70, per le necessità abitative del nucleo familiare dei coltivatori diretti, inteso come ricomprendente tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela o affinità, ancorchè impegnati in attività lavorative extra agricole e che non abbiano altro appartamento in proprietà nel territorio dello stesso comune. Tali aumenti sono consentiti anche nel caso in cui il nucleo familiare risulti anagraficamente frazionato ed anche se, nell'ambito di un'unica abitazione, vengono realizzate unità abitative dotate di autonomia.

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo precedente.

Nel caso di costruzioni destinate solo in parte ad abitazione, i limiti di cui al presente articolo operano con riferimento alla parte abitativa.

La superficie fondiaria minima aziendale con riferimento ad ogni singola unità abitativa non può essere inferiore a:

a) superficie fondiaria minima di 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50 % delle colture è protetto in serra;

b) superficie fondiaria minima di 3 Ha per vigneti, agrumeti e fruttetti in coltura specializzata;

c) superficie fondiaria minima di 4 Ha per oliveto, in coltura specializzata e seminativo irriguo;

d) superficie fondiaria minima di 6 Ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

e) superficie fondiaria minima di 30 Ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;

f) superficie fondiaria minima di 50 Ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

L'edificazione, utilizzando la superficie fondiaria minima di cui alla lettera *a*), è ammessa solo nelle zone in cui le iniziative colturali sono già in atto al momento di entrata in vigore della presente legge e in zone del territorio a particolare vocazione agraria in ciascun comune identificate negli strumenti urbanistici o con deliberazione consiliare. Tale classificazione deve, in ogni caso, tener conto delle iniziative colturali già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, anche consentire l'edificazione su superfici fondiarie aziendali inferiori a quelle previste ai punti *e*) ed *f*), purchè piani di sviluppo aziendali approvati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, dimostrino comunque l'indispensabilità delle nuove abitazioni e le superfici fondiarie raggiungano almeno i 4/5 di quelle sopra indicate.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è calcolata in base alla media ponderata delle superfici dei singoli terreni. Nel calcolo non si tiene conto delle superfici fondiarie di cui alla lettera *a*) del comma precedente quando le colture, realizzate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono al di fuori delle zone classificate ai sensi dello stesso comma.

Le colture esistenti sono accertate attraverso le risultanze catastali o, nel caso di intervenute variazioni, con possibilità di aggiornamento, attraverso certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Non è necessario documentare le variazioni già riconosciute dal comune.

Qualora si intenda procedere a trasformazioni fondiarie i nuovi tipi di coltura risultano dal piano di utilizzazione aziendale di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Annessi agricoli

E' ammessa la costruzione di annessi agricoli quali edifici per il ricovero di materiali e attrezzi, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento e ricovero del bestiame. I loro volumi devono essere commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo, o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti, secondo le necessità risultanti dai piani aziendali ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80 e ammessa a condizione che esista una apposita disciplina comunale che ne determina le caratteristiche ed i tipi.

Gli interventi, ad iniziative di imprenditori agricoli singoli o associati, relativi ad attività di trasformazione e conservarzione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, nonchè gli allevamenti intensivi, non collegati alla conduzione del fondo o comunque eccedenti la capacità produttiva dello stesso, possono essere effettuati attraverso apposita variante allo strumento urbanistico che ne fissi la localizzazione, stabilendo anche le condizioni igienico-sanitarie da rispettare. I provvedimenti di adozione delle varianti di cui al presente comma sono pubblicate nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione e trasmessi alla giunta regionale, per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. Nel caso di medesime iniziative che presentino carattere prevalentemente industriale puo applicarsi l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.
Modalità per il rilascio delle concessioni

Le concessioni di cui al presente titolo possono essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in funzione delle esigenze della conduzione del fondo e delle esigenze abitative di:

a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71;

b) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Le concessioni di cui all'art. 3 sono rilasciate a titolo gratuito nell'ipotesi di cui all'art. 9, lettera *a*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10; negli altri casi si applicano le tabelle comunali relative agli interventi di insediamenti residenziali di nuova edificazione con indice di fabbricabiltà inferiore a 1,5 mc./mq. in zona « C », con riduzione del 50 %. Le concessioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, sono gratuite. Nei casi non riconducibili a quelli indicati dall'art. 9, lettera *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 gli interventi sono, ai fini del rilascio della concessione, considerati inclusi nei P.P.A.

Le concessioni relative agli interventi di cui al presente titolo sono rilasciate previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i concessionari diano garanzie per la effettuazione degli interventi sul fondo eventualmente previsti dal piano aziendale per rendere effettiva la capacità produttiva considerata ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e si impegnino per sè e per i loro aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso delle costruzioni, a non frazionare nè alienare separatamente dalla costruzione il fondo per la quota di pertinenza del fabbricato abitativo e per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici rurali e gli annessi agricoli. Nelle convenzioni o negli atti di obbligo sono fssate, altresì, le sanzioni per l'inadempimento degli impegni assunti. Gli atti sono trascritti, a cura dell'amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.

Art. 6.
Costruzioni di impianti pubblici

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico anche nel caso in cui lo strumento urbanistico non ne individui la localizzazione e il tracciato.

Art. 7.
Serre

Sono considerate serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

Le serre si distinguono in:

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, quindi, con copertura solo stagionale;

b) serre destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile.

La realizzazione delle serre di cui alla lettera *a*) del comma precedente può avvenire in qualunque parte del territorio comunale destinata ad attività agricola e non è subordinata nè a concessione nè ad autorizzazione comunale purchè sussistano le seguenti condizioni:

1) il materiale adoperato consenta il passaggio della luce;

2) l'altezza massima non superi i metri 3 in gronda e metri 6 al culmine;

3) le distanze minime non siano inferiori a:

a) metri 5 dalle abitazioni esistenti nel fondo;

b) metri 10 da tutte le altre abitazioni. Questa distanza è ridotta a metri 5 qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

c) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 3; metri 1,5 se questa altezza è metri 3 o inferiore;

d) metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;

e) metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i metri 7 ed i metri 15;

f) metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15.

Le serre di cui alla lettera *b*) del precedente comma secondo possono essere realizzate in qualsiasi parte del territorio comunale destinata ad attività agricole, in base a concessione da rilasciarsi dal sindaco, con la procedura di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto, ai sensi delle disposizioni della presente legge. Le serre devono rispettare i parametri urbanistici e le distanze di cui al comma precedente. Le serre disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti annessi rustici di cui all'art. 4 della presente legge.

Titolo II
INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

Art. 8.
Modificazioni di edifici rurali

Negli edifici ad uso abitativo annessi a fondi agrari sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. E' ammesso anche l'ampliamento degli edifici stessi fino a raggiungere le dimensioni massime previste dall'art. 3 della presente legge per le varie ipotesi ivi disciplinate. L'ampliamento potrà avvenire anche attraverso l'utilizzazione di annessi rustici esistenti, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, tali interventi sono ammessi su concessione a cui hanno titolo i soggetti di cui all'art. 5, alle condizioni e con le modalità ivi previste; in particolare deve anche essere previsto, nel caso di ampliamento autorizzato in forza del terzo comma dell'art. 3, l'obbligo di non consentire ad altri se non ai propri parenti e affini entro il terzo grado, l'uso abitativo dell'edificio. Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 9.
Edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli

Negli edifici rurali non più utilizzati ai fini agricoli, sono ammessi al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonchè variazioni totali o parziali della destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli, che non comportino aumento di volume e semprechè funzionali alla riutilizzazione abitativa.

La ristrutturazione edilizia delle residenze rurali non può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore a quello esistente e la ristrutturazione degli annessi agricoli alla realizzazione di più di una unità abitativa per ogni costruzione ristrutturata.

Gli interventi comportanti cambio di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che venga riconosciuto, con le modalità dell'art. 2, che gli edifici stessi non sono più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il fondo stesso è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che richiedano insediamenti residenziali o annessi agricoli, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, quarto comma.

Gli interventi di cui sopra, in quanto tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono considerati inclusi nel P.P.A., salvo il pagamento degli oneri a carico del concessionario se dovuti in base alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. In sede di rilascio della concessione edilizia, il comune potrà, ai fini di assicurare la conservazione dell'ambiente, identificare una parte del fondo quale pertinenza della costruzione, in tal caso non è ammessa la vendita della costruzione separata da questa parte del fondo. A garanzia di tale vincolo dovrà essere stipulata apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale da trascrivere nei registri immobiliari a cura del comune ed a spese del concessionario.

Art. 10.

Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricolo

Negli edifici ad uso non agricolo esistenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge, sono ammesse, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia nonchè variazioni totali o parziali della destinazione d'uso originaria, che non comportino aumento di volume.

Nel caso di mutamento di destinazione che comporti l'utilizzazione agricola, divengono applicabili le disposizioni dello art. 8 della presente legge.

Sono altresì, consentiti, per gli edifici ad uso abitativo semprechè non attuati in base all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, ampliamenti una tantum nei seguenti limiti:

a) incremento fino al raggiungimento della superficie di mq. 110 per tutte le unità abitative che attualmente non raggiungono tale superfice;

b) incremento del 10 % della superficie, per quelle ricomprese tra 110 e 130 mq.

Per gli edifici ad usi produttivi anche di carattere turistico esistenti in zone agricole, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, purchè non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere ammessi ampliamenti *una tantum* della superficie di calpestio fino al 30 % e fino ad un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere del 50 % della area di proprietà. Gli ampliamenti di cui sopra sono concessi dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale.

Gli interventi di cui ai precedenti primo, terzo e quarto comma sono, ai fini del rilascio della concessione, considerati inclusi nel P.P.A., salvo il pagamento degli oneri a carico del concessionario se dovuti in base alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11.

Interventi in zone montane o svantaggiate

Gli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, sono limitatamente alle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, parificati, ai fini della presente legge, a quelli necessari per la conduzione del fondo.

Art. 12.

Costruzioni in zone speciali

Nelle superfici boscate, comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ancorchè percorse dal fuoco, è comunque vietata la costruzione di edifici.

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, su immobili che abbiano caratteristiche storico-artistiche o siano collocati in aree soggette a tutela paesaggistica o ambientale (ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni) sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e risanamento conservativo.

Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, fatta comunque salva la competenza degli organi statali in materia di demanio statale e di sicurezza del traffico, se ammessi a norma dei precedenti articoli, non debbono comunque comportare avanzamenti verso il fronte stradale.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con le condizioni geologiche dei terreni.

Art. 13.

Piano di recupero

Fermo restando quanto previsto dal comma terzo dell'art. 9 gli interventi sugli edifici esistenti non ammessi dalla presente legge potranno essere realizzati sulla base dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 14.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano, oltre all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 gli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 febbraio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 gennaio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 febbraio 1979.

(3363)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791580)